

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI ,14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 23/D

(Decisioni della Commissione Vertenze Economiche)

La Commissione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 11 aprile 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Avv. Fabio Di Cagno, Presidente, Avv. Roberto Borgogno, Vice Presidente, Avv. Marco Baliva, Dott. Lorenzo Maria Coen, Avv. Giuseppe Lepore, Avv. Paolo Mazzoli, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Antonio Piro, Avv. Federico Romagnoli, Dott. Ernesto Sciommeri, Dott. Bartolo Tanga, Avv. Raffaele Torino, Avv. Marina Vajana, Avv. Enrico Vitali, Componenti; Sig. Claudio Cresta, Segretario:

1. APPELLO N. 23 DELLA F.C. SPORTING GENZANO CONTRO IL CALCIATORE MARTINELLI VALERIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DEL 5.11.2007 PROT. N. 11/CAE.

La Commissione Vertenze Economiche dichiara cessata la materia del contendere ed ordina incamerarsi la tassa reclamo.

2. APPELLO N. 40 DELLA A.C.F. MILAN CONTRO LA CALCIATRICE FIGARELLI ELENA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DEL 22.10.2007 PROT. N. 129/CAE.

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile l'appello della A.C.F. Milan ed ordina, per l'effetto, incamerarsi la relativa tassa.

3. RECLAMO N. 45 DELLA A.S.D. CASCINE SPORTIVA CONTRO LA A.S.D.C. PERIGNANO CALCIO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI ALLO STADIO DAI SOSTENITORI DI QUEST'ULTIMA IN OCCASIONE DELLA GARA A.C.D. CASCINE SPORTIVA /PERIGNANO CALCIO DEL 12.11.2006.

La Commissione Vertenze Economiche rigetta il reclamo della A.S.D. Cascine Sportiva ed ordina, per l'effetto, incamerarsi la tassa reclamo.

4. APPELLO N. 46 DELLA POL. S. GIORGIO A CREMANO CONTRO LA S.C. CARIOCA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE RELATIVA AL CALCIATORE CAMPAGNA SALVATORE.

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile l'appello della Pol. S. Giorgio a Cremano ed ordina, per l'effetto, incamerarsi la relativa tassa.

5. APPELLO N. 47 DELLA A.C.D. CASTEL DEL PIANO CONTRO IL PERUGIA GIOVANE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE RELATIVA AL CALCIATORE SBERNA GIACOMO.

La Commissione Vertenze Economiche rigetta l'appello della A.C.D. Castel del Piano ed ordina, per l'effetto, incamerarsi la relativa tassa.

6. APPELLO N. 48 DELLA A.C.D. CASTEL DEL PIANO CONTRO IL PERUGIA GIOVANE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE RELATIVA AL CALCIATORE FALCIONI GIULIO.

La Commissione Vertenze Economiche rigetta l'appello della A.C.D. Castel del Piano ed ordina, per l'effetto, incamerarsi la relativa tassa.

7. APPELLO N. 49 DELLA A.C.D. CASTEL DEL PIANO CONTRO IL PERUGIA GIOVANE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE RELATIVA AL CALCIATORE SCARCHINI NICOLO'.

La Commissione Vertenze Economiche rigetta l'appello della A.C.D. Castel del Piano ed ordina, per l'effetto, incamerarsi la relativa tassa.

8. APPELLO N. 50 DELLA A.C.D. CASTEL DEL PIANO CONTRO IL PERUGIA GIOVANE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE RELATIVA AL CALCIATORE FONGO LORENZO.

La Commissione Vertenze Economiche rigetta l'appello della A.C.D. Castel del Piano ed ordina, per l'effetto, incamerarsi la relativa tassa.

9. APPELLO N. 51 DELLA A.C.D. CASTEL DEL PIANO CONTRO IL PERUGIA GIOVANE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE RELATIVA AL CALCIATORE BATANI ANDREA.

La Commissione Vertenze Economiche rigetta l'appello della A.C.D. Castel del Piano ed ordina, per l'effetto, incamerarsi la relativa tassa.

10. APPELLO N. 52 DELLA A.S.D. REAL ALTAMURA CONTRO LA POL. PUGLIA SPORT AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE RELATIVA AL CALCIATORE CANNITO ANTONIO.

Ordinanza.

11. RECLAMO N. 55 DEL PERUGIA CALCIO SPA CONTRO IL TARANTO SPORT SRL PER LA CORRESPONSIONE DELLA QUOTA PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE SUGLI INCASSI E SUGLI ABBONAMENTI IN ORDINE ALLA GARA TARANTO/PERUGIA DEL 16.12.2007.

La Commissione Vertenze Economiche dichiara cessata la materia del contendere in ordine al reclamo della società Perugia Calcio Spa ed ordina, per l'effetto, incamerarsi la relativa tassa.

Visto l'art. 50, 8° comma, C.G.S. dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale in sede per l'eventuale deferimento della società Taranto Sport Srl.

12. APPELLO N. 56 DELLA A.S.D. SPORTING CLUB BRIONA CONTRO LA A.C. BORGOMANERO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE RELATIVA AL CALCIATORE CRISTINO ENRICO.

La Commissione Vertenze Economiche rigetta l'appello della A.S.D. Sporting Club Briona ed ordina, per l'effetto, incamerarsi la relativa tassa.

Visto l'art. 50, 8° comma, C.G.S. dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale in sede per l'eventuale deferimento delle società A.S.D. Sporting Club Briona e A.C. Borgomanero nonché dei rispettivi Presidenti Varallo Gianluca e Vezzola Giancarlo.

13. RECLAMO N. 58 DELLA S.C. SOLBIATESE ARNO SRL CONTRO IL CALCIO COMO SRL PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI ALLO STADIO DAI SOSTENITORI DI QUEST'ULTIMA IN OCCASIONE DELLA GARA SOLBIATESE ARNO/CALCIO COMO DEL 18.3.2007.

La Commissione Vertenze Economiche accoglie il reclamo della S.C. Solbiatese Arno Srl e, per l'effetto, dichiara la società Calcio Como Srl tenuta a corrispondere alla reclamante il complessivo importo di €5.760,00 IVA compresa.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

14. RECLAMO N. 59 DELLA A.C. PISTOIESE SPA CONTRO IL TARANTO SPORT SRL PER LA CORRESPONSIONE DELLA QUOTA PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE SUGLI INCASSI E SUGLI ABBONAMENTI IN ORDINE ALLA GARA TARANTO/PISTOIESE DEL 13.1.2008.

La Commissione Vertenze Economiche dichiara cessata la materia del contendere in ordine al reclamo della società A.C. Pistoiese Spa ed ordina, per l'effetto, incamerarsi la relativa tassa.

Visto l'art. 50, 8° comma, C.G.S. dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale in sede per l'eventuale deferimento della società Taranto Sport Srl.

15. APPELLO N. 60 DELLA U.S. S. AGATA IRPINA CONTRO LA S.C. MANAGER AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE RELATIVA AL CALCIATORE SAVANI UMBERTO.

La Commissione Vertenze Economiche accoglie l'appello della U.S. S. Agata Irpina ed ordina, per l'effetto, restituirsi la tassa reclamo.

Visto l'art. 50, 8° comma, C.G.S. dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale in sede per l'eventuale deferimento del Signor Avallone Mario e della società Scuola Calcio Manager.

16. RECLAMO N. 66 DELLA S.S. JUVÉ STABIA SPA CONTRO IL POTENZA SPORT CLUB SRL PER LA CORRESPONSIONE DELLA QUOTA PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE SUGLI INCASSI E SUGLI ABBONAMENTI IN ORDINE ALLA GARA POTENZA/JUVÉ STABIA DEL 20.1.2008.

La Commissione Vertenze Economiche dichiara cessata la materia del contendere in ordine al reclamo della società S.S. Juve Stabia Spa ed ordina, per l'effetto, incamerarsi la relativa tassa.

Visto l'art. 50, 8° comma, C.G.S. dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale in sede per l'eventuale deferimento della società Potenza Sport Club Srl.

IL PRESIDENTE
Fabio Di Cagno

Publicato in Roma il 14 aprile 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete